

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.**

## **Art. 1 -AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'**

Il presente regolamento disciplina il sistema di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale di cui al successivo art. 2, con applicazione della certificazione ISEE-indicatore di situazione economica equivalente- al fine di differenziare la misura della partecipazione al costo dei servizi in ragione della condizione economica dei fruitori.

## **Art. 2 -SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Il sistema tariffario di cui al precedente art. 1 si applica ai seguenti servizi a domanda individuale:

- Refezione scolastica
- soggiorni per anziani
- centri estivi per minori
- Nido d'Infanzia

Il Consiglio Comunale, attraverso l'integrazione del presente articolo, potrà individuare ulteriori servizi cui applicare il sistema tariffario oggetto del presente regolamento.

## **Art. 3 - SISTEMA TARIFFARIO**

Nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti, la Giunta Comunale stabilisce annualmente le soglie di valore dell'ISEE, nonché le tariffe dei servizi, determinandone la misura in maniera diversificata con riferimento alle predette soglie.

In particolare, verrà stabilita una tariffa unica-ordinaria applicabile indifferentemente a tutti gli utenti nonché tariffe agevolate in relazione alle varie fasce ISEE.

La mancata presentazione della certificazione ISEE determina l'applicazione della tariffa unica-ordinaria.

Potranno essere previste tariffe differenziate per i non residenti nel Comune di Gabicce Mare.

Potranno essere adottati sistemi riconducibili al concetto di tariffa lineare.

#### **Art. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

La situazione economica dell'utente viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dunque la medesima è stabilita con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, così come determinata dal D.Lgs 31/3/98 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3/5/2000 n. 130 e successive disposizioni attuative risultanti dalla “dichiarazione sostitutiva unica” riferita ai redditi percepiti l'anno precedente.

In caso di variazione della situazione familiare è facoltà del cittadino presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, qualora intenda far valere i mutamenti intervenuti. Gli effetti della nuova dichiarazione sostitutiva unica decorrono dal 1° giorno del mese successivo in cui la stessa è stata presentata al Comune.

La Giunta Comunale potrà, all'atto della determinazione annuale delle tariffe ai sensi del precedente art. 3, prevedere forme di agevolazione connesse a particolari situazioni di crisi economica.

#### **Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Il nucleo familiare di appartenenza è individuato secondo i criteri di cui all'art. 1 bis del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, così come modificato dal DPCM 7 maggio 1999, n. 221, così come modificato dal DPCM 4/4/2001, n. 242.

#### **Art. 6 - CONTROLLI**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, l'Amministrazione Comunale effettua controlli:

- ◆ a campione, su un numero determinato di autodichiarazioni, differenziandone la misura percentuale, per esigenze di razionalizzazione ed economicità del sistema dei controlli nel seguente modo:
  - 5% nel caso in cui il reddito risultante dalla dichiarazione ISEE provenga unicamente da lavoro dipendente;
  - 20% negli altri casi;
  
- ◆ su singole dichiarazioni, qualora insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

L'Amministrazione potrà avvalersi della Guardia di Finanza per l'effettuazione di tali controlli.

Rimane ferma la possibilità da parte dell'ufficio competente di procedere al controllo delle

autodichiarazioni al fine di rilevare eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica e/o integrazione da parte del dichiarante.

#### **ART. 7- SANZIONI E REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI**

In caaso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

#### **ART. 8 – ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE possono avvenire nel pieno rispetto del D.Lgs 30/06/2001 n. 196 e successive modificazioni, delle posizioni in materia di misure minime di sicurezza ed ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti.

La Giunta Comunale e i Responsabili di Servizio, per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali.

Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione della dichiarazione ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

#### **ART. 9 - NORMA TRANSITORIA**

Al fine di assicurare la corretta informazione all'utenza ed evitare sovrapposizioni di sistemi tariffari, nonché per introdurre gradualmente il nuovo sistema, l'articolazione tariffaria di cui al presente regolamento sarà concretamente attivata secondo la seguente tempistica:

- > Refezione scolastica : anno scolastico 2010/2011;
- > soggiorno per anziani: anno 2010;
- > centri estivi per minori: anno 2011;
- > nido d'infanzia: anno scolastico 2011/2012

#### **ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

#### **ART. 11- NORME FINALI**

Le norme contenute nel presente regolamento si adegueranno automaticamente alle modificazioni che dovessero essere eventualmente apportate alla normativa statale e/o regionale di riferimento nella materia de qua.